

Vincenzo Cardone
Francesco Bassolino
Felicio De Luca
Mattia Rusciano

STUDIO NIGRO
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Roberto Lorusso Caputi
Ciro Ferdinando De Luca
Giuseppina D'Alterio
Michele Sorrentino
Massimiliano Staiano
Amelia Gerla
Mirka Cesnik
Antonio Pesce
Arturo Ferrara
Roberto Capoluongo
Palma Marsilia
Marcello Cardea
Angela Rusciano

Circolare 7/2022

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Perdite su crediti: se prescritti sono sempre deducibili

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il principio di diritto 29.12.2021 n.16, l'Agenzia delle Entrate conferma che, a prescindere dall'applicazione del principio di derivazione rafforzata, **la prescrizione del credito costituisce evento idoneo a consentire la deduzione della relativa perdita dal reddito d'impresa**. Depongono a favore di tale conclusione le previsioni per cui, **in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali** e dagli istituti assimilati, gli **elementi certi e precisi** che giustificano la deducibilità della perdita **sussistono altresì in caso di** (ex art. 101 co. 5 del TUIR): i) **cancellazione dei crediti dal bilancio** operata in applicazione dei principi contabili (stando al documento OIC 15, la prescrizione rientra tra le ipotesi di stralcio del credito dal bilancio); ii) **prescrizione del credito**. Peraltro, ad avviso dell'Agenzia, **l'avvenuta prescrizione rappresenta il momento limite oltre il quale la deduzione non è più ammessa** (cfr. art. 101 co. 5-bis del TUIR in merito ai mini crediti e ai crediti verso debitori sottoposti a procedure concorsuali e istituti assimilati).

Premessa

Il principio di diritto Agenzia Entrate 29.12.2021 n. 16 torna ad affrontare il tema della deducibilità delle perdite su crediti il cui diritto alla riscossione è prescritto.

Premessa

Ai sensi dell'art. 2946 c.c., di regola, **i diritti si estinguono per prescrizione decorsi 10 anni**. Peraltro, in determinate ipotesi, sono previsti termini più brevi.

Osserva

Ad esempio, si **prescrivono in 5 anni**:

- i **crediti derivanti da somministrazioni di beni e servizi** da cui scaturiscono pagamenti periodici (art. 2948 co. 1 n. 4 c.c.);
- i **canoni e ogni pagamento periodico** ad anno o in termini più brevi (art. 2948 co. 1 n. 4 c.c.);
- le **indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro** (art. 2948 co. 1 n. 5 c.c.).

Osserva

Si **prescrivono in un anno**:

- ✓ la **provvigione del mediatore** (art. 2950 co. 1 n. 5 c.c.);
- ✓ i **premi assicurativi** (art. 2952 co. 1 c.c.), salvo il caso degli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione, i quali si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; i diritti del contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni (art. 2952 co. 1 c.c.);
- ✓ i **crediti derivanti da prestazioni di spedizione e trasporto** (art. 2951 co. 1 c.c.), salvo il caso di trasporto che termina o inizia fuori Europa, per il quale il termine di **prescrizione è fissato a 18 mesi**.

Deducibilità delle perdite su crediti prescritti

Ai fini IRES, la prescrizione costituisce **evento idoneo a consentire la deducibilità della perdita su crediti** dal reddito d'impresa.

Osserva

Da un lato, infatti, l'art. 101 co. 5 del TUIR dispone che **gli elementi certi e precisi**, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali, sussistono **"in ogni caso" quando, tra l'altro, il diritto alla riscossione del credito è prescritto**.

Dall'altro, la medesima norma **dispone che la cancellazione del credito dal bilancio** in applicazione dei principi contabili costituisce evento idoneo a consentire la deduzione della relativa perdita.

Per quanto sopra, il principio di diritto in commento **conferma la deducibilità ex lege delle perdite su crediti prescritti**, senza che il debitore debba fornire ulteriori elementi di prova.

Momento di imputazione temporale della perdita

Secondo il principio di diritto n.16/2021, l'avvenuta prescrizione **rappresenta il momento limite oltre il quale la deduzione non è più ammessa.**

A fondamento di tale conclusione, viene richiamato l'art. 101 co. 5-bis del TUIR, a norma del quale la deduzione delle perdite su crediti di **modesto importo scaduti da più di 6 mesi o vantati** verso debitori assoggettati a procedure concorsuali o istituti assimilati non è più consentita quando l'imputazione in bilancio avviene in un **periodo d'imposta successivo a quello in cui**, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, **si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del medesimo.**

In proposito, si ricorda che **la maturazione dei termini di prescrizione può essere impedita da sospensioni** (artt. 2941 e 2942 c.c.) **o interruzioni** (artt. 2943 - 2945 c.c.). Tuttavia, mentre la sospensione comporta che il termine di legge riprenda a decorrere da dove era giunto cessata la relativa causa, l'interruzione (es. costituzione in mora del debitore) **determina l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione**, senza tener conto di quello maturato prima dell'atto interruttivo.

Alla luce di tale quadro normativo, **l'unica possibilità che il contribuente avrebbe per dedurre la perdita su crediti in un periodo d'imposta successivo a quello dell'intervenuta prescrizione** (ad esempio, in caso di prescrizione ordinaria decennale, decorsi undici anni dalla data di scadenza del pagamento) **sarebbe quella di dimostrare l'intervenuta sussistenza di atti interruttivi**, quali la costituzione in mora del debitore decorso un anno dalla scadenza originaria del pagamento (in senso conforme, si vedano la circ. Consorzio studi e ricerche fiscali Gruppo Intesa Sanpaolo n. 4/2012, § 2.2.2, e la circ. Assonime 15/2013, § 3).

Superamento della precedente impostazione

Il principio di diritto in commento **sembra comportare il superamento della diversa** (e, a nostro avviso, non condivisibile) posizione espressa dalla stessa Agenzia nella risposta a interpello 197/2019, secondo la quale **le perdite su crediti prescritti non sarebbero deducibili se**, dai fatti e dalle circostanze evincibili in concreto, **l'inattività della società creditrice** (mancata attivazione di iniziative di recupero) **sottendesse una volontà liberale.**

Già all'epoca di tale intervento di prassi, si era rilevato **come la deducibilità della perdita poteva comunque ammettersi qualora**, decorsi i termini di prescrizione senza che fossero stati posti in essere atti interruttivi della medesima, **il credito fosse stato cancellato dal bilancio**.

Tale impostazione è **stata ora espressamente avallata dal principio di diritto in commento**, il quale, come riportato, pone come unica condizione che la deduzione non avvenga oltre l'intervenuta prescrizione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti,

Napoli, 10 marzo 2022